COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.10.1995
COM(95) 531 def.

94/0287 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo[1] il 20 settembre 1995 circa la proposta di una direttiva del Consiglio che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE[2] concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta.

La Commissione ha approvato le seguenti modifiche:

- l'entrata in vigore deve coincidere con l'entrata in vigore dell'ultima decisione PARCOM (n. 93/1);

- un'esenzione dal divieto, fatte salve successive revisioni, deve essere accordata anche alle fonderie di alluminio che utilizzano quantitativi ridotti di esacloroetano.

La Commissione non ha respinto nessuna modifica.

1

2 GU C 382 del 31.12.1994, pag. 35.

2

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE)

A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo[3] il 20 settembre 1995 sulla proposta di una direttiva del Consiglio che stabilisce la sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE[4] concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

1. Il testo del primo paragrafo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

   "Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1998."

2. Il testo della colonna di destra dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

   "Non può essere utilizzato nella produzione o lavorazione di metalli non ferrosi.

   Gli Stati membri possono consentire, a titolo di deroga, sul proprio territorio l'impiego di esacloroetano (HCE):

   - nelle fonderie non integrate che effettuano colate di alluminio consumando non oltre 1,5 kg al giorno di HCE. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze e delle tecniche nel campo dei prodotti sostitutivi, la Commissione riesaminerà, d'accordo con gli Stati membri, questa esenzione eccezionale entro il 31 dicembre 1996;

   - per la raffinazione del grano nella produzione delle leghe di magnesio AZ 81, AZ 91 e AZ 92. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze e delle tecniche nel campo dei prodotti sostitutivi, la Commissione riesaminerà, d'accordo con gli Stati membri, questa esenzione eccezionale nel 1996."

---

[3]

[4] GU C 382 del 31.12.1994, pag. 35.

ISSN 0254-1505

COM(95) 531 def.

DOCUMENTI

IT **06 10 14**

N. di catalogo : CB-CO-95-572-IT-C

ISBN 92-77-95431-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

5